

## STATUTO

### "FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca".

#### Art. 1

##### **Costituzione e sede - Durata - Ambito territoriale**

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca**", denominata anche "Fondazione Villa Montesca" e "Fondazione Centro Studi Villa Montesca" promossa dal Comune di Città di Castello, con sede in Città di Castello (PG), presso Villa Montesca; il trasferimento della sede in altro Comune costituisce modifica dello statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate; con il termine "partecipazione" che qualifica lo schema giuridico utilizzato, si intende il concorso dei soggetti fondatori e aderenti alla realizzazione degli scopi e fini stabiliti dai Fondatori, con il sorgere dei relativi diritti ed obblighi e la creazione e disciplina di specifici organi attraverso i quali tale "partecipazione" trova attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

L'ambito spaziale di operatività della Fondazione è il territorio della Regione Umbria.

#### Art. 2

##### **Scopi ed attività istituzionali**

La Fondazione, in continuità con la tradizione di Alice Hallgarten e di Leopoldo Franchetti nel campo dell'istruzione innovativa e dell'intervento in campo sociale, si pone il compito di sviluppare percorsi formativi innovativi e strumenti volti alla crescita sociale e culturale e della dimensione della cittadinanza, prestando specifica attenzione alla crescita intellettuale dei bambini ed alla protezione dell'infanzia nei luoghi e negli ambienti reali e virtuali di vita e di apprendimento.

La Fondazione ha come scopo quello di sviluppare e valorizzare le attività di Villa Montesca, anche attraverso la promozione del patrimonio culturale e della eredità scientifica dei Baroni Franchetti; in particolare nel settore delle scienze dell'educazione e della apertura verso altre esperienze culturali europee, stante l'importanza del patrimonio morale della tradizione educativa delle scuole rurali di Montesca e Rovigliano.

In questa accezione si intende attualizzare quanto espresso dalla stesso Barone Franchetti nel suo testamento datato 1 agosto 1911 al punto trenta lettera E), nel quale si esprime la volontà di dare seguito all'esperienza educativa di Villa Montesca.

A tale fine la Fondazione potrà operare a favore della gestione e della promozione anche del patrimonio materiale ed immateriale che fu dei Baroni Franchetti, valorizzandone la storia e diffondendone la conoscenza.

La Fondazione ha inoltre per oggetto la progettazione e l'esecuzione di programmi e progetti di educazione e di ricerca educativa, sociale e culturale, rivolti all'aggiornamento ed alla formazione del personale della scuola, alla formazione professionale e al settore dell'educazione degli adulti, a livello

europeo, nazionale e locale, anche attraverso la produzione di materiali didattici (pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e modelli pedagogici e didattici), in particolare negli ambiti delle nuove tecnologie della comunicazione, dei bisogni speciali, delle tematiche della prosocialità e della prevenzione e tutela degli ambienti educativi e delle metodologie didattiche innovative in campo scientifico ed umanistico.

La Fondazione potrà sviluppare, anche in settori diversi da quelli indicati dal presente articolo, accordi strategici ed iniziative comuni con Istituzioni Universitarie italiane e straniere al fine di creare progetti e percorsi di alta formazione e di formazione superiore, per rafforzare la vocazione universitaria di Villa Montesca. La Fondazione potrà inoltre attivare forme di collaborazione con Enti di formazione, enti pubblici, gruppi di interesse, parti sociali ed organizzazioni non governative.

La Fondazione ha anche lo scopo di promuovere con ogni mezzo la cultura europea e l'integrazione dei cittadini e l'inclusione sociale.

La Fondazione ha altresì lo scopo di realizzare attività di formazione aperta e cooperativa basata sulle applicazioni di internet e dei network sociali, anche in considerazione della individuazione di Villa Montesca come polo regionale e nazionale finalizzato alla ricerca educativa ed alla promozione di una didattica innovativa e partecipativa.

La Fondazione potrà anche realizzare progetti per la riqualificazione e l'educazione degli adulti, anche con riferimento a specifici contesti professionali.

La Fondazione presterà altresì la propria collaborazione agli aderenti o ad altri enti pubblici o privati perché questi possano presentare, a propria titolarità, richieste di finanziamento pubblico o per progetti di educazione, cultura, audiovisivo ed integrazione territoriale e sociale a valere su programmi transnazionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di atti e contratti aventi ad oggetto prodotti e strumenti finanziari (ma con tassativa esclusione del compimento di operazioni meramente speculative o ad alto rischio), la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri,

procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori e di quelli pubblici di riferimento;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

g) promuovere e istituire fondi di garanzia, esclusa ogni finalità lucrativa e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia;

h) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

### **Art. 3 Vigilanza**

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

### **Art. 4 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità patrimoniali impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Gestione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

### **Art. 5 Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dagli Aderenti o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

### **Art. 6 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; il primo termina al 31 dicembre successivo alla formale costituzione.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione, comprensivi dell'indicazione analitica di ogni singola voce del Fondo istituito ai sensi dell'art. 5 del presente statuto. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 7**

### **Fondatori**

A) Sono Fondatori il Comune di Città di Castello, la Provincia di Perugia e l'Agenzia ARPA UMBRIA i quali forniscono la dotazione iniziale al Fondo di Dotazione di cui al precedente articolo 5 mettendo a disposizione il patrimonio netto attivo di trasformazione della Società "Centro Studi e Formazione Villa Montesca SCARL", con sede in Città di Castello (PG), creata dai Fondatori unitamente ad altri soggetti.

La Fondazione, rispetto al preesistente organismo, condivide ed attua gli scopi ed attività in piena continuità giuridica, attraverso una disciplina giuridica più idonea ed evoluta.

Nel caso in cui un Fondatore sia assoggettato a procedure di trasformazione, aggregazione ad altri soggetti, sia comunque sciolto o posto in liquidazione, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

B) Possono divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti che contribuiscano al Patrimonio mediante contributi in denaro o apporto di beni materiali o immateriali; gli apporti possono essere anche pluriennali e periodici; il Consiglio di Indirizzo delibera all'unanimità sull'accettazione dei nuovi Fondatori; inoltre delibera in ordine alle forme e alla misura dei contributi incrementativi del Fondo di Dotazione .

## **Art. 8**

### **Aderenti**

Possono ottenere la qualifica di Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sua operatività ed alla realizzazione dei suoi fini mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con apporto di un'attività, anche professionale ed intellettuale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli Aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Gli Aderenti, di concerto con il Consiglio di Gestione, destinano il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della

Fondazione; il contributo in questo caso, ove consistente in attività patrimoniali, viene a costituire uno dei fondi gestiti secondo le modalità di cui al successivo art. 13), n. 8).

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo di utilizzo del contributo da lui apportato e di esecuzione dello specifico progetto alla cui realizzazione è finalizzato il contributo stesso.

Gli Aderenti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

### **Art. 9**

#### **Aderenti Esteri**

Possono essere nominati Aderenti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'estero.

### **Art. 10**

#### **Cessazione di situazioni soggettive**

Il Consiglio d'Indirizzo può deliberare con voto unanime di tutti i membri non nominati dal soggetto interessato, la cessazione e revoca di ogni diritto, facoltà, posizione soggettiva riconosciuta dal presente statuto in capo ai Fondatori, nelle ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto stesso o assunti all'atto dell'ammissione o con atti successivi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2) e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche detti provvedimenti sono altresì assunti per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali;
- operazioni straordinarie, anche sotto il profilo della composizione della base sociale o associativa, dalle quali scaturisca un organismo modificato nei fini e nella giuridica struttura in modo tale da pregiudicare, a giudizio motivato del Consiglio di Indirizzo, la proficua partecipazione di detto soggetto al perseguimento dei fini della Fondazione.

Analoghi provvedimenti e per identici motivi possono essere assunti dal Consiglio di Gestione con le maggioranze di cui al successivo art. 13) nei confronti degli Aderenti, configurandosi in tal caso ipotesi di vera e propria esclusione.

I Fondatori, qualora sussista una giusta causa oggettiva accertata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti i suoi membri che non costituiscano emanazione del soggetto interessato, possono recedere dalle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione e dall'esercizio dei diritti e facoltà a loro riconosciuti dal presente statuto.

Gli Aderenti possono recedere ove sussista giusta causa oggettiva accertata

dal Consiglio di Gestione con le maggioranze di cui al successivo art. 13).  
In tutte le fattispecie disciplinate dal presente articolo rimangono acquisiti alla Fondazione tutti i contributi eseguiti ad incremento del Patrimonio, nonché tutti gli apporti degli Aderenti venuti meno, eseguiti sino alla data di assunzione di efficacia della delibera di esclusione o di accertamento della giusta causa di recesso.

## **Art. 11**

### **Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- la Assemblea dei Sostenitori
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 12**

### **Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri così nominati:

- un membro da ciascuno dei soggetti di cui al punto A) all'art. 7 nella loro qualità di soci Fondatori
- un membro dal Comune di Città di Castello;
- n. 2 membri dalla Assemblea dei Sostenitori.

Il socio Fondatore che attraverso convezioni pluriennali garantirà un contributo finanziario alle attività della Fondazione prevalente rispetto a quello degli altri, avrà diritto alla nomina di un altro membro nel Consiglio di Indirizzo; tale membro potrà essere individuato anche fra gli amministratori dell'Ente.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica per quattro esercizi; i membri del Consiglio di Indirizzo rimangono nella pienezza dei propri poteri sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, alla nomina di altro/i membro/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio d'Indirizzo traccia le linee gestionali generali e verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all' art. 2 del presente statuto;
- 2) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- 3) nominare il Vice Presidente del Consiglio medesimo;
- 4) nominare fino a quattro membri del Consiglio di Gestione, fra cui il Presidente del Consiglio di Indirizzo che svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio di Gestione;

- 5) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, individuandone il Presidente;
- 6) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- 7) deliberare in ordine alla istituzione di Fondi di Garanzia, nonché di ulteriori e diversi Fondi e le relative provvidenze, nel rispetto delle norme di legge vigenti (all'atto dell'istituzione, il Consiglio determinerà le forme di impiego e di utilizzazione dei Fondi);
- 8) proporre all'Autorità Tutoria eventuali modifiche statutarie;
- 9) deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- 10) deliberare trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito di un medesimo Comune;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione purché a distanza di tempo non inferiore a ventiquattro ore dalla prima.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi membri; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti; il tutto salvo che le materie all'ordine del giorno non impongano ai sensi del presente statuto la formazione di quorum più elevato.

Ciascun membro del Consiglio di Indirizzo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti i punti 2), 7) e 8) del presente articolo, sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

## **Art. 13**

### **Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di membri, comunque non superiore a sette, nominati:

a) n. 4 (quattro) dal Consiglio di Indirizzo, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 12;

b) in numero variabile dall'assemblea dei Sostenitori; quindi solo qualora tale Organo sia operativo ai sensi del successivo articolo 15); l'assemblea dei Sostenitori nomina un membro del Consiglio di Gestione qualora i Fondatori ammessi ai sensi del punto B) dell'art. 7 e gli Aderenti esistenti all'atto della nomina siano meno di tre; due membri del Consiglio di Gestione qualora i Fondatori ammessi ai sensi del punto B) dell'art. 7 e gli Aderenti esistenti all'atto della nomina siano più di tre ma non più di nove; tre membri del Consiglio di Gestione qualora i Fondatori ammessi ai sensi del punto B) dell'art. 7 e gli Aderenti esistenti all'atto della nomina siano più di nove.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo; il Consiglio di Gestione provvede altresì a nominare il proprio Vice Presidente.

In particolare, con elencazione non tassativa, provvede a:

- 1) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- 2) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- 3) proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- 4) deliberare in ordine all'ammissione degli Aderenti, al loro recesso ed esclusione;
- 5) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- 6) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- 7) individuare gli eventuali dipartimenti operativi e/o commissioni scientifico-culturali, ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili e degli eventuali membri, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- 8) istituire, ove opportuno, comitati di settore, anche specificatamente dedicati all'amministrazione di fondi destinati, di concerto con gli Aderenti,



ove occorra;

9) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo anche tra esterni al Consiglio, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

10) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente del Consiglio medesimo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Gestione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

#### **Art. 14**

#### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione è nominato dai Fondatori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento i suoi poteri all'interno del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione sono esercitati dai Vice Presidenti nominati ai sensi degli artt. 11) e 12) che precedono.

#### **Art. 15**

## **Assemblea dei Sostenitori**

La Assemblea dei Sostenitori è composta da tutti i Fondatori e da tutti gli Aderenti della Fondazione, finché tale qualifica permane; pertanto l'organo è attivato ed esercita le sue funzioni solo in presenza di soggetti Aderenti.

Alla Assemblea vengono illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio di Indirizzo e predisposto dal Consiglio di Gestione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. La Assemblea esprime pareri e proposte per l'attività della Fondazione ed il suo sviluppo e nomina i membri di sua spettanza nel Consiglio di Indirizzo e nel Consiglio di Gestione, ai sensi degli artt. 12) e 13) che precedono.

La Assemblea è convocata d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su sua delega, dal Vice Presidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

In ogni caso le modalità di funzionamento della Assemblea sono determinate dal Consiglio di Gestione.

## **Art. 16**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

Qualora le effettive esigenze di controllo lo consentano, il Consiglio di Indirizzo, con motivata delibera, può in luogo dell'Organo Collegiale nominare un unico Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Legali o affidare l'incarico a società di revisione.

**Art. 17**  
**Scioglimento**

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art. 18**  
**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 19**  
**Disposizioni transitorie**

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Formazione Villa Montesca Scarl al momento della trasformazione in Fondazione, da un eventuale membro nominato dall'Agenzia Regionale ARPA UMBRIA e potrebbe essere integrato da un membro nominato dal Fondatore che attraverso convezioni pluriennali garantirà un contributo finanziario alle attività della Fondazione prevalente rispetto a quello degli altri, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

La norma ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Firmato: Giuliano Granocchia  
" Manuela Babucci teste  
" Enrica Scattini teste  
" Giuseppe Brunelli Notaio